ORDINANZA Area Comando Polizia Locale

REGISTRO GENERALE

Nr. 9 Del 29/01/2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO NEL SENSO DI MARCIA VIA MASSIMO D'AZEGLIO - VIA GIOVANNI XXIII.

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

Che l'Amministrazione comunale, per meglio tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale ha richiesto agli uffici competenti l'adozione di misure atte a regolamentare la viabilità in Via Giovanni XXIII:

CONSIDERATO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale, appare opportuna la realizzazione di una nuova viabilità invertendo il senso unico in Via Giovanni XXIII, esclusivamente nel tratto di strada già regolamentato dal senso unico, con il senso di marcia Via Massimo D'Azeglio – Via Giovanni XXIII;

PERTANTO dopo attente valutazioni da parte degli uffici competenti, al fine di limitare i sinistri stradali, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada, per il principio di precauzione si rende necessario invertire il senso di marcia di Via Giovanni XXII e di istituire la seguente segnaletica stradale:

- 1. "SENSO UNICO PARALLELO" Figura II 348 Art. 135;
- 2. "SENSO VIETATO" Figura II Art. 116.

VISTO il provvedimento di nomina con decreto n. 25 del 26.09.2024 del Responsabile dell'Area Polizia Locale.

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

VISTI gli art. 5,7 e 38 del nuovo Codice della Strada e il D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.

VISTO altresì il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

ORDINA

L'inversione del senso unico di marcia di Via Giovanni XXIII dal giorno 3 febbraio 2025, con percorrenza Via Massimo D'Azeglio – Via Giovanni XXIII, esclusivamente nel tratto di strada già regolamentato dal senso unico.

L'apposizione della

- 1. "SENSO UNICO PARALLELO" Figura II 348 Art. 135;
- 2. "SENSO VIETATO" Figura II Art. 116.

COMUNICA

A norma dell'art. 3, comma 4), della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che attraverso la presente

ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ai sensi del D.Lgs. 104 del 02 luglio 2010 o in alternativa entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199 del 24 novembre 1971.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3), del D.Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Che le violazioni alla presente ordinanza, saranno sanzionate a norma del D.Lgs. 285/1992.

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del Comando di Polizia Locale.

DISPONE

Che copia della presente venga notificata al Comando Carabinieri di Marsciano. A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Di pubblicare il presente Provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge.

Marsciano, 29/01/2025

Il Responsabile
NICOLETTA BROCCUCCI / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato Digitalmente